



**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE,
LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO
DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA PER
L'AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO
PROPRIO**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO PROVINCIALE N. 48 DEL 24.11.2008

IL PRESENTE DOCUMENTO SI
COMPONE DI N. 5 PAGINE

ALLEGATO PV 48

DEL 24 NOV. 2008

**REGOLAMENTO PER LA COSTITUZIONE, LA NOMINA E IL FUNZIONAMENTO DELLA
COMMISSIONE CONSULTIVA PER L'AUTOTRASPORTO DI MERCI IN CONTO PROPRIO**

INDICE

- Art. 1 Fonti Normative
- Art. 2 Compiti della Commissione
- Art. 3 Composizione della Commissione
- Art. 4 Nomina dei membri della Commissione
- Art. 5 Corresponsione dei gettoni di presenza ai membri della Commissione
- Art. 6 Durata in carica dei membri della Commissione
- Art. 7 Convocazione e sedute della Commissione
- Art. 8 Norme Finali

Articolo 1

Fonti Normative

La materia è regolata da:

- Legge 06/06/1974, n. 298;
- Legge 15/03/1977, n. 59, articolo 4, comma 2;
- Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, articolo 105, comma 3, lettera h);
- Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267;
- Accordo Stato-Regioni-Enti locali sottoscritto il 14/02/2002.

Articolo 2

Compiti della Commissione

1. La Commissione esercita le funzioni previste dall'articolo 34 della Legge 298/1974 ed ogni altro compito assegnato dalla Provincia. Nello specifico emette pareri per il rilascio, a seguito di istanza, di licenze per autoveicoli aventi portata utile superiore ai 3000 Kg.
2. È necessario, altresì, sentire il parere della suddetta Commissione qualora norme specifiche espressamente lo prevedono; inoltre il dirigente dell'Ufficio competente può richiedere il parere in ogni altro caso in cui ciò sia ritenuto opportuno per la definizione di una pratica ovvero per la determinazione di procedure nonché per l'interpretazione di norme specifiche.

Articolo 3

Composizione della Commissione

È istituita presso la Provincia di Varese la Commissione Consultiva prevista e prescritta al punto 2) dell'Accordo Stato-Regioni-Enti locali del 14/02/2002 recante "*Modalità organizzative e procedure per l'applicazione dell'art. 105, comma 3 del d.lgs. n. 112/98*".

La Commissione è composta:

- a) dal dirigente del Settore competente o da un funzionario da lui delegato, che presiede la Commissione ed assicura le funzioni di segreteria;
- b) da un rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Ufficio provinciale di Varese;
- c) da un rappresentante della Regione;
- d) da un rappresentante dell'Albo nazionale gestori rifiuti;
- e) da un rappresentante delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dell'autotrasporto, nonché alle associazioni nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, individuate come maggiormente rappresentative dalla locale Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura;
- f) da un rappresentante delle associazioni locali aderenti alle associazioni nazionali dei settori economici dell'industria, commercio, artigianato, edilizia, individuate come maggiormente rappresentative dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Varese.

Le funzioni di Segreteria sono svolte da un impiegato della Sezione Trasporti nominato dal dirigente del Settore.

Articolo 4

Nomina dei membri della Commissione

Il Presidente della Provincia ha la facoltà di istituire la Commissione consultiva. A tal fine ciascun Ente o Organizzazione di cui all'articolo precedente designa i propri rappresentanti effettivi e supplenti da nominarsi con successivo Decreto del Presidente della Provincia di Varese. Nel caso in cui venga a decadere la carica di uno dei componenti della Commissione fino alla nuova designazione da parte dell'Ente o Associazione interessata, il supplente si intende a tutti gli effetti componente effettivo.

Articolo 5

Corresponsione dei gettoni di presenza ai membri della Commissione

Ad ogni componente esterno della Commissione, ed ai relativi supplenti, spetta, per ogni seduta di effettiva partecipazione, un gettone di presenza nella misura stabilita in apposita Deliberazione di Giunta Provinciale e comunque per un importo non superiore a quello stabilito per i consiglieri.

Articolo 6

Durata in carica dei membri della Commissione

I componenti della Commissione durano in carica tre anni dalla nomina e possono essere rinominati. Nel caso si dovesse rendere necessario procedere alla sostituzione di qualche membro, la nomina del nuovo rappresentante avrà durata tale da essere allineata alla scadenza della nomina degli altri partecipanti.

Articolo 7

Convocazione e sedute della Commissione

1. La Commissione è convocata dal Presidente almeno una settimana prima della riunione. È ammessa la convocazione a mezzo fax o posta elettronica.
2. Ad eccezione del Presidente, coloro che, senza giustificato motivo, non partecipano alle sedute per tre volte consecutive, decadono dalla carica e devono essere sostituiti.
3. Qualora un componente effettivo non possa intervenire alla seduta, il medesimo si farà carico di richiedere la partecipazione del supplente.
4. La Commissione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei membri, effettivi o supplenti. I pareri formulati sono quelli che ottengono più voti: in caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Nei casi in cui la Commissione non si riunisce validamente, il competente Ufficio dell'Ente, qualora vi siano ragioni di urgenza, può prescindere dal relativo parere.
6. L'Ufficio competente dell'Ente opera nel rispetto delle modalità e dei tempi di valutazione delle istanze garantendo l'espletamento delle stesse non oltre i 45 giorni dal ricevimento delle richieste debitamente documentate, così come disposto dalla normativa vigente. I provvedimenti verranno portati a conoscenza della Commissione nella prima seduta utile, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del presente Regolamento.
7. Il Segretario ha il compito di redigere i verbali della riunione con l'indicazione dei componenti presenti; curare i rapporti fra la Commissione, gli Enti e le Associazioni designati; predisporre e raccogliere la documentazione relativa alla presenza o all'assenza dei componenti al fine della

corresponsione dei gettoni di presenza ovvero al procedimento di decadenza; curare la definizione e l'ordine del giorno da sottoporre al parere della Commissione.

Articolo 8

Norme Finali

Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni stabilite dal vigente Regolamento per il procedimento amministrativo.

Il presente Regolamento, divenuto esecutivo, è pubblicato all'Albo Pretorio della Provincia per 15 giorni consecutivi dall'approvazione ed entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla predetta pubblicazione. Ogni sua modifica od integrazione verrà pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia.